S.A.Pens. newsletter

Sindacato Autonomo Pensionati – OR.S.A.

Dalla Corte Costituzionale e dall'INPS.....

PENSIONI DI INVALIDITÀ e BONUS ANZIANI

Mentre è alle viste un nuovo pronunciamento della Consulta sulla perequazione dopo che l'ennesimo ricorso – stavolta sul taglio all'intero importo dell'assegno (e non a scaglioni di reddito) – è stato giudicato dal Tribunale di Trento meritevole di attenzione rispetto alla "*questione di legittimità costituzionale*", luglio si apre con alcune novità sul fronte pensionistico.

La prima riguarda l'integrazione al minimo per l'assegno di invalidità e la seconda il bonus di 850 euro mensili previsto dal D.Lgs. 29/2024 , il c.d. Decreto Anziani.

Prima di approfondire i due provvedimenti, merita una considerazione il continuo rimpallo tra Tribunali e Corte Costituzionale dei tagli alla perequazione delle pensioni divenuta, oramai, il miglior modo di risparmiare per i Governi, potremmo dire di ogni colore (da Monti a Renzi per finire all'Esecutivo Meloni): forse è giunto il momento di passare dalla denuncia alla proposta in sintonia con l'auspicio espresso dalle sezioni riunite della Corte dei Conti che ritengono urgente arrivare ad una «*disciplina più stabile e rigorosa*» del meccanismo di perequazione delle pensioni. Allora come Sindacato dovremmo forse impegnarci di più per una modifica alla Legge vigente….ma di questo parleremo più diffusamente nel prossimo numero del Cicerone.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Come noto la Legge n. 222 del 1984 prevede che, al lavoratore colpito da infermità o difetto fisico o mentale che ne comprometta per oltre 2/3 la capacità di prestare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini, spetti un assegno di invalidità. Solo per memoria ricordiamo che l'art. 4 della citata Legge richiede che il lavoratore abbia versato contributi per almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo questo va integrato con «*un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale*», con l'unica eccezione (chissà perché?) del caso nel quale «*l'assegno ordinario di invalidità…. sia calcolato interamente con il sistema c.d. contributivo*».

Di questa "*stranezza*" (usiamo un eufemismo) se n'è accorta la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione sollevando – ancora del settembre 2024 – la questione di legittimità costituzionale che, con sentenza n. 94/2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata dichiarando illegittimo il divieto di integrazione al minimo per gli assegni di invalidità calcolati con il solo sistema contributivo. La Consulta ha ritenuto (secondo noi finalmente…) "*irragionevole e discriminatorio*" , ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, distinguere tra sistema retributivo e contributivo per garantire l'integrazione al minimo solo nel primo caso. *"Tanto più* – afferma la Consulta – *che il sistema contributivo sarebbe tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto a quello retributivo".*

È, però, per noi difficile comprendere le ragioni che hanno portato la Corte ad affermare la presenza di una palese penalizzazione economica non prevedendo, alla luce di ciò, il diritto agli arretrati. Infatti, l'adeguamento dei trattamenti pensionistici inferiori ai 603,39 € si applicherà solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale negando, pertanto, a chi ha ricevuto in passato una pensione inferiore per effetto del sistema contributivo il recupero delle somme non percepite.

BONUS ANZIANI

In premessa non possiamo non ribadire le critiche che come Sindacato abbiamo espresso soprattutto sulla ristrettezza delle risorse destinate dal D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza (c.d. Decreto Anziani) che fa della Legge delega n. 33/2023 sull'invecchiamento attivo un provvedimento che potremmo definire del "*vorrei ma non posso*" nonostante le parti sociali, con in prima fila il S.A.Pens. – OR.S.A., abbiano fortemente contribuito alla sua stesura…... ma come capita (troppo) spesso in Italia alle buone Leggi non corrispondono le dovute risorse e il cosiddetto "*Bonus Anziani*", di cui parleremo ora, non fa certo eccezione.

Rivolto alle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli anziani non autosufficienti il Decreto stanzia 500 milioni di euro/annui per il biennio 2025 e 2026, che permette di erogare un bonus di 850 euro/mensili ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno 80 anni di età;
- non più di 6.000 euro di reddito Isee;
- livello di bisogno assistenziale gravissimo;
- titolarità all'indennità di accompagnamento

La prestazione non va a formare reddito utile per la dichiarazione dei redditi e si somma all'indennità di accompagnamento elargita secondo le modalità in uso, mentre il bonus di 850 €. (c.d. Prestazione Universale) viene erogato tramite pagamento distinto.

Rigide le condizioni di utilizzo: il bonus va utilizzato per coprire i costi di una badante (assunta in regola), oppure per l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza forniti da imprese o professionisti nell'assistenza sociale non residenziale. In caso di mancato utilizzo degli 850 €. (in tutto o in parte) l'INPS procede alla revoca dell'assegno di assistenza e l'anziano dovrà restituire la somma in precedenza ricevuta.

È evidente che parliamo di una platea certamente minoritaria rispetto agli oltre 2,8 milioni di anziani non autosufficienti presenti in Italia, il 40% dei quali ultraottantenni.

Unico aspetto positivo (se vogliamo chiamarlo così) è il messaggio n. 2193 dell'8 luglio 2025 (che trovate integralmente sul nostro sito www.sapens.it,) con il quale l'INPS comunica una semplificazione della domanda. Infatti, attraverso la sezione "*Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche*", il questionario "*bisogno assistenziale gravissimo"* è stata rivisto permettendo una maggiore comprensione ed una più facile compilazione.

In sintesi, premessa l'indicazione preliminare del numero di componenti presenti nel nucleo familiare, escluso il richiedente, ogni domanda del questionario prevede una risposta limitata al "*Sì*" o al "*No*" ed è altresì disponibile una nuova funzionalità per allegare i documenti direttamente alla domanda.

Per qualsiasi informazione o supporto rivolgetevi alle nostre Segreterie Regionali S.A.Pens. – OR.S.A. o alle nostre sedi territoriali.

Roma, Luglio 2025

a cura della **Comunicazione S.A.Pens. – OR.S.A.**

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale

Roma, 08-07-2025

Messaggio n. 2193

OGGETTO: **Prestazione Universale. Rilascio di nuove funzionalità nel servizio di presentazione delle domande**

Premessa

L'articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33", ha introdotto, in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale.

Successivamente, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 21 febbraio 2025, adottato in attuazione del citato articolo 34, sono state stabilite le modalità attuative e operative della Prestazione Universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca.

Con il messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni in materia.

In particolare, al paragrafo 3 del citato messaggio sono state illustrate le modalità di presentazione delle domande attraverso il servizio dedicato presente nel portale "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" e denominato "Decreto Anziani – Prestazione Universale (art 34 e ss Dlgs 29/2024)".

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che, nell'ambito del citato servizio, sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti:

- una nuova versione semplificata del questionario "bisogno assistenziale gravissimo";
- una nuova funzionalità di allegazione della documentazione a supporto della domanda ai fini della rendicontazione della spesa.

Con successivo messaggio verranno comunicate le modalità per visualizzare, in relazione alle domande per le quali si è completata la fase di prima istruttoria, i provvedimenti e i verbali con gli "*omissis*".

1. Semplificazione del questionario "bisogno assistenziale gravissimo"

Al fine di migliorare l'esperienza dell'utente, nella nuova versione del questionario "bisogno assistenziale gravissimo" si deve preliminarmente indicare il numero di componenti presenti nel nucleo familiare, escludendo il richiedente (nell'ipotesi in cui il nucleo sia formato solo dal richiedente, il valore da inserire deve essere 0). Dopo avere fornito tale informazione si devono indicare i dati anagrafici (codice fiscale, nome e cognome) dei singoli componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui il codice fiscale fornito non risulti presente negli archivi dell'Istituto (ad esempio, nel caso di cittadini extracomunitari non ancora in possesso del codice fiscale) è necessario indicare la data di nascita e compilare il campo "Motivazione inserimento manuale".

Successivamente alla compilazione dei dati anagrafici si deve indicare se sono presenti soggetti disabili nel nucleo familiare e, in caso positivo, il grado di disabilità secondo le categorie indicate nel citato messaggio n. 4490/2024.

Per ciascun soggetto inserito nella lista dei componenti il nucleo familiare, il sistema determina automaticamente l'età per il calcolo del punteggio in base alle fasce indicate nel messaggio n. 4490/2024.

Al fine di semplificare la compilazione del questionario, ogni domanda prevede inizialmente una risposta "Si" o "No". Solo in caso di risposta "Si" viene chiesto di fornire maggiori dettagli. Ad esempio, al quesito "*E' beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali?*" in caso di risposta "Si" viene mostrato un ulteriore quesito per indicare la frequenza dell'assistenza domiciliare (1, 2, 3, 4 o 5 giorni a settimana).

Inoltre, il quesito "*Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultra settantenni, è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell'assistito?*" viene mostrato solo se il nucleo familiare è formato unicamente da ultrasettantenni.

Si rammenta che se si indica di essere percettori di contributi da parte di Enti pubblici per retribuire lavoratori domestici o acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, è necessario prendere visione delle seguenti due dichiarazioni:

- "*Il sottoscritto è consapevole che con la presentazione della presente domanda, in caso di accoglimento, esercita l'opzione a favore della Prestazione Universale con la conseguente decadenza dal diritto ai contributi di cui all'art. 1 comma 164 – secondo periodo, della legge 234/2021*";
- "*Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, se successivamente alla presentazione della presente domanda di Prestazione Universale all'INPS, intende modificare la propria scelta optando per la richiesta agli ATS dei contributi di cui all'art. 1 comma 164 – secondo periodo, della legge 234/2021, si impegna a comunicare all'Istituto la rinuncia/richiesta di sospensione della Prestazione Universale attraverso la specifica funzione disponibile sul sito Inps, con conseguente cessazione/sospensione, dal mese successivo della Prestazione Universale – quota integrativa e con il mantenimento*

dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento".

Inoltre, il richiedente deve dichiarare esplicitamente se è o meno ricoverato in una struttura diversa dal proprio domicilio, ad esempio, una residenza sanitaria assistenziale (RSA).

2. Inserimento degli allegati da parte del cittadino a supporto della domanda ai fini della rendicontazione della spesa

Al fine di fornire la documentazione richiesta per rendicontare la spesa effettuata tramite la Prestazione Universale – quota integrativa (assegno di assistenza), sia con riferimento agli arretrati sia per la gestione corrente, è attiva una funzionalità per il caricamento degli allegati raggiungibile dal dettaglio della domanda presentata al seguente percorso: "Richieste di variazione" > "Vai alla pagina di modifica" > "Allegati".

In particolare, le tipologie di documenti utili per la rendicontazione sono le seguenti: contratto di lavoro domestico, busta paga controfirmata dal lavoratore domestico e fattura servizi (nel caso in cui la fattura non sia quietanzata è necessario allegare anche la ricevuta del pagamento della fattura). Indipendentemente dalla tipologia di documento che si intende allegare è necessario prendere visione della seguente dichiarazione di responsabilità: "*Dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che i documenti allegati non sono stati utilizzati per altre richieste di rimborso nei confronti di Enti Pubblici*".

Al riguardo, si evidenzia che in fase di allegazione della busta paga controfirmata dal lavoratore domestico o dell'eventuale ricevuta di pagamento della fattura è necessario indicare l'anno e il mese di riferimento, mentre nel caso di fatture servizi i campi da compilare, oltre all'anno e al mese di riferimento, sono i seguenti: numero della fattura, codice fiscale del soggetto che ha emesso la fattura, denominazione del soggetto emittente, descrizione del servizio utilizzato, scegliendo una delle voci previste dal citato decreto interministeriale 21 febbraio 2025, la data della fattura e l'importo in euro.

Si ricorda che è necessario rendere disponibile all'INPS la documentazione utile per la rendicontazione:

- entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda per il pagamento degli arretrati (ovvero dei mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la data di accoglimento);
- secondo il calendario di seguito riportato ai fini del mantenimento del riconoscimento della quota integrativa:

- 10 luglio per il trimestre aprile/giugno;
- 10 ottobre per il trimestre luglio/settembre;
- 10 gennaio per trimestre ottobre/dicembre;
- 10 aprile per il trimestre gennaio/marzo.

Si rammenta, infine, che oltre ai documenti previsti ai fini della rendicontazione della spesa è possibile allegare anche ulteriore documentazione medico-sanitaria, l'eventuale documentazione amministrativa richiesta in fase di istruttoria e il documento attestante il rinnovo del permesso di soggiorno, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga